

Il regime tributario dei trasferimenti mortis causa e delle donazioni.

di Giuseppina Simioli

Sommario:1. Quadro normativo dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni. – 2. Soppressione dell'imposta con la Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successiva reintroduzione ad opera del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286. – 3. Ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni ed esenzioni a seguito della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria 2007) e della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008)..

1. Quadro normativo dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni

L'imposta sulle successioni e donazioni, originariamente disciplinata dal D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 637, è stata successivamente contenuta nel Testo Unico approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in vigore dal 1° gennaio 1991.

Il Testo Unico(1) in esame accorpa tutte le disposizioni in materia ed è stato oggetto di molteplici modifiche.

La disciplina contenuta nel predetto Testo Unico regolava il trattamento tributario dei trasferimenti mortis causa e di quelli effettuati per donazione o per altro atto di liberalità ed, inoltre, presentava elementi di connessione importanti, che si ritrovano ancora nell'ambito delle disciplina fiscale relativa ai trasferimenti a titolo oneroso, in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale(2).

Con la riforma avvenuta a seguito dell'emanazione della Legge 21 novembre 2000, n. 342, era stata abolita la quota d'imposta commisurata al valore globale dell'asse ereditario, era stata fissata una franchigia di esenzione pari a 350 milioni lire ed erano state stabilite aliquote molto più basse che in passato, non più a carattere progressivo.

Risultando tutto ciò insufficiente, si arrivò alla soppressione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni con la Legge 18 ottobre 2001, n. 383(3).

L'imposta de qua, come ripristinata dal Legislatore del 2006, nel testo in vigore al 21 ottobre 2001, risulta diversa da quella disciplinata dal D. Lgs. n. 346/1990 e dalle norme che avevano preceduto la Legge n. 342/2000, che, come precedentemente detto, aveva apportato sostanziali modifiche all'impianto normativo che regola l'imposta in parola.

Come è stato sottolineato(4), il sistema dell'imposta di successione e donazioni sino alla Legge n. 342/2000, che ridisegnò il tributo, era impostato sulla dicotomia tra la c.d. imposta "globale" (5), che colpiva l'attivo ereditario nella sua integrità al netto delle passività e l'imposta per quote che colpiva le attribuzioni fatte ai vari beneficiari.

L'imposizione poi era di tipo "progressivo" a scaglioni.

Ciò ben si adattava ad una possibile manovra elusiva attraverso la successione di donazioni in vita di importo tale da poter rientrare nel minimo scaglione imponibile in modo da non far operare la progressività al momento della morte.

Al fine di impedire siffatta manovra elusiva da parte del contribuente, nel testo normativo sono collocate norme disciplinanti l'istituto del "coacervo".

Tali norme sono state modificate con il ripristino del tributo in questione e prevedevano, sia in caso di successione che in caso di donazione, che "ai soli fini dell'aliquota" dovesse tenersi conto, sia nella tassazione della successione che di eventuali donazioni, delle donazioni precedentemente fatte ai medesimi soggetti con valore attualizzato al momento del decesso e/o della nuova donazione e per il caso di donazione di nuda proprietà che si tenesse conto del valore della piena proprietà dei beni donati.

La reintrodotta imposta decorre dal 28 novembre 2006.

Secondo quanto stabilito dal comma 47 dell'art 2 del citato decreto, "è

istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione(6)".

La norma rinvia al T.U. n. 346/90, nella versione vigente alla data del 24 ottobre 2001, con le modifiche operate dall'art. 69 della Legge n. 342/2000.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ha introdotto ai commi 77 e 78 ulteriori integrazioni alla disciplina in esame.

La Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione del D.L. 262/2006, rivoluziona la disciplina dettata dal citato decreto.

Autorevole dottrina(7) evidenzia come la novella susciti problemi e ci si chiede se il tributo abbia subito mutamenti rilevanti rispetto alla disciplina anteriore.

Secondo tale Autore risulta necessaria un'analisi della norma nei suoi vari elementi costitutivi ed un confronto con la disposizione di cui al D. Lgs. n. 346/1990.

Tale ultimo decreto definiva l'oggetto del tributo in maniera analoga ed, inoltre, bisogna ricordare che, a mente dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 346/1990, l'imposta si applicava "ai trasferimenti di beni e di diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione o altra liberalità tra vivi": si tratta dello stesso composto dall'evento ereditario e dall'atto liberale, cioè dal gesto, rivestito di qualunque forma giuridica – con il quale il soggetto disponente elargisce ad un soggetto terzo un vantaggio patrimoniale, volendolo gratificare senza ottenere alcun corrispettivo.

In questa nuova definizione si ritrova parzialmente il testo tradizionale, citando i "trasferimenti di beni e diritti per causa di morte" e quelli per "donazione".

Inoltre, viene sostituito il riferimento alle "liberalità" con quello agli atti "a titolo gratuito" ed estende, infine, il tributo ai "vincoli di destinazione" patrimoniale(8).

Per quanto concerne la decorrenza delle recenti disposizioni(9), secondo quanto stabilito dall'art. 2, co. 60, del D.L. n. 262/2006, dal 3 ottobre 2006 viene applicata nuovamente, ai trasferimenti mortis causa e alle donazioni la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 346/90, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, non trascurando i cambiamenti intervenuti a seguito dell'emanazione del citato D.L. 262/2006, come risulta modificato dalla Legge di conversione.

Pertanto, resta esclusa l'applicazione delle disposizioni del D.L. n. 262/2006, nella versione anteriore alla sua conversione, alle successioni apertesesi tra il 3 ottobre e il 28 novembre 2006 (rispettivamente date di entrata in vigore del decreto in parola e della relativa legge di conversione), nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione nel medesimo periodo.

Dunque, la disciplina di cui al citato decreto del 2006 risulterà applicata solo nel caso in cui si fosse provveduto a versare l'imposta de qua in detto arco temporale.

Ulteriori modifiche sono state introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'art. 1, comma 78, lett a), della Finanziaria per l'anno 2007, ha inserito nell'art. 3 del T.U. n. 346 del 1990 il comma 4-ter, ampliando l'ambito delle esenzioni in materia di successioni e donazioni.

Per i trasferimenti mortis causa l'agevolazione di cui al summenzionato art. 3, comma 4-ter, si applica alle successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006, mentre nei trasferimenti con atto inter vivos detta agevolazione si applica agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Con le Leggi n. 286/2006 e n. 296/2006 sono state introdotte rilevanti novità nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni rispetto all'imposta disciplinata nel Testo Unico n. 346/1990).

Tra le novità di maggior si menzionano:

- l'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sulle donazioni;
- la rimodulazione delle aliquote applicabili, specie nelle donazioni e negli atti ad esse assimilati;
- il riconoscimento della franchigia solo ad alcuni soggetti beneficiari del trasferimento(10).

2. Soppressione dell'imposta con la Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successiva reintroduzione ad opera del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286

Come precedentemente esposto, la Legge n. 286 del 2006, che ha convertito il D.L. n. 262 del 2006, ha ripristinato l'imposta di successione e donazione, soppressa dall'art. 13 della Legge n. 383/2001.

L'imposta in esame(11) venne disciplinata, a far tempo dal 1° gennaio 1991, dal "Testo Unico in materia di imposte di successione e donazione", contenuto nel D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Con la soppressione di detta imposta ad opera della Legge n. 383/2001, i trasferimenti per successione mortis causa non dovettero più pagare l'imposta di successione in nessun caso.

Inoltre, qualora nell'asse ereditario fossero compresi beni immobili, veniva applicata al valore degli immobili in questione l'imposta ipotecaria del 2% e l'imposta catastale dell'1%(12).

I trasferimenti per donazione fatti a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado, non scontavano alcuna imposta, salvo il caso che la donazione avesse ad oggetto beni immobili. In tal caso doveva essere applicata al valore catastale degli immobili in questione, l'imposta ipotecaria del 2% e l'imposta catastale dell'1%.

I trasferimenti per donazione fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta fino al quarto grado, erano soggetti "alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire. In detta ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso" ex art. 13, comma 2, Legge n. 383/2001.

Il D.L. n. 262/2006 ha reso di nuovo applicabili le norme dettate dal T.U. sulle Successioni e donazioni del 1990.

Ha, inoltre, rimodulato i valori delle aliquote e delle franchigie con cui le imposte vengono applicate ed ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo dell'imposta di donazione(13).

Questo ritorno al passato dell'imposta di successione significa, in particolare, che oggetto di tassazione per successione mortis causa è la somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi dal defunto ai propri eredi(14), detratti i debiti che il defunto avesse a suo carico all'atto dell'apertura della successione(15).

Con la legge di conversione del D.L. n. 262/2006 sia per le successioni che per le donazioni le aliquote vengono differenziate a seconda che successori (eredi o legatari) siano:

- il coniuge e i parenti in linea retta: l'aliquota è del 4%, con franchigia di 1 milione di euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari;
- i fratelli e le sorelle: l'aliquota è del 6%, con franchigia di 100.000 euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari;
- gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado: anche qui vi è l'aliquota è del 6%, ma senza alcuna franchigia;
- altri soggetti diversi dai precedenti: l'aliquota è dell'8%, senza franchigia.

Qualora soggetto beneficiario del trasferimento fosse una persona portatrice di handicap riconosciuto grave secondo quanto stabilito dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1 milione e 500 mila euro(16).

Per effetto del decreto del 2006 sia per i trasferimenti a causa di morte che per quelli effettuati per donazione veniva applicata l'imposta di registro e, nel caso di immobili, le imposte ipotecaria e catastale.

In entrambi i trasferimenti, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote, rispettivamente, del 2 e dell'1%(17).

Per quanto concerne l'entrata in vigore, bisogna sottolineare che essa risulta parzialmente retroattiva.

La Legge n. 286 detta una specifica disciplina nell'ambito della sua entrata in vigore, distinguendo tra la tassazione delle donazioni e quella dei trasferimenti mortis causa.

Relativamente alle donazioni, la regola è che di norma viene scritta nelle Leggi di conversione dei Decreti Legge e, pertanto, le nuove disposizioni si applicano alle donazioni stipulate dalla data di entrata in

vigore della Legge di conversione(18).

Alle donazioni stipulate dal 3 ottobre 2006 al 29 novembre 2006(19), si applica la tassazione disposta dal D.L. n. 262/2006.

Dunque, detta tassazione troverà applicazione solo per le donazioni stipulate dalla data di entrata in vigore della legge de qua.

Per quello che riguarda la tassazione dei trasferimenti mortis causa, la Legge n. 286 del 2006 contiene una previsione di retroattività.

Viene sancito, infatti, che le nuove norme recate dalla predetta legge di conversione, generalmente più favorevoli di quelle recate dal D.L. n. 262/2006, si applicano non solo alle successioni che si sono aperte in data successiva alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle apertesesi fin dal 3 ottobre 2006(20).

Si è osservato in dottrina(21) che il Legislatore in seguito ad un disperato tentativo effettuato con il D.L. del 2006 di attrarre il fenomeno successorio nel novero dell'imposta di registro, ha scelto di istituire nuovamente l'imposta in oggetto, disciplinandola, ad eccezione di particolari aspetti disciplinati dai commi 48 a 54 dell'art. 2 del citato decreto, come modificato dalla Legge di conversione, attraverso il rinvio al testo del D. Lgs. n. 346/1990, e prevedendo in particolare al comma 50 del citato art. 2 del decreto stesso, che il corpus normativo cui è operato il rinvio si applichi "in quanto compatibile" con le disposizioni dei citati commi da 47 a 54.

3. Ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni ed esenzioni a seguito della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Legge Finanziaria 2007) e della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008)

Il nuovo quadro normativo riferito alle successioni, donazioni ed altri atti a titolo gratuito lo si desume dall'art. 2, commi da 47 a 53, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 286/2006, dall'art. 1, commi da 77 a 79, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) e dall'art. 1, comma 31, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

In base al combinato disposto degli artt. 1 del T.U. n. 346/1990 e art. 2, comma 47 del D.L. n. 262/2006, l'imposta in oggetto viene applicata:

- ai trasferimenti di beni e diritti attraverso la successione mortis causa;
- alle donazioni o alle altre liberalità tra vivi(22);
- liberalità indirette "...risultanti da atti soggetti a registrazione...";
- "...costituzione di vincoli di destinazione...", quali costituzione di trust(23), costituzione di fondo patrimoniale, intestazione fiduciaria di beni;
- trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito;
- "...costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni".

In riferimento alle esenzioni previste per i trasferimenti di aziende e partecipazioni sociali, l'art. 1, comma 78, lett. a), della Finanziaria 2007, inserendo nell'art. 3 del T.U. n. 346 del 1990, il comma 4-ter, ha ampliato la categoria delle fattispecie esenti dall'imposta in parola.

Il comma 4-ter, in vigore dal 1° gennaio 2007, dispone che "I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia(24) di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, e di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata".

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) (25), ha esteso detta agevolazione anche ai trasferimenti di aziende o rami di esse, nonché di azioni o quote sociali effettuati in favore del coniuge del dante causa, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Siffatto regime di favore troverà applicazione per i trasferimenti a favore dei discendenti o del coniuge di aziende o rami di aziende e quote sociali o azioni(26).

Qualora oggetto del trasferimento siano quote sociali o azioni emesse dai soggetti di cui alla disposizione di cui all'art. 73, comma 1, lett. A) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e cioè S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l. od anche società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni "...mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile".

Nel caso in cui, invece, il trasferimento abbia ad oggetto azioni o quote di partecipazioni in società di capitali, detta agevolazione(27) viene applicata se il soggetto beneficiario del trasferimento, per effetto dello stesso possa disporre del controllo della società secondo quanto sancito dall'art. 2359, comma primo, n. 1), cod. civ. (28).

La novella condiziona la permanenza delle agevolazioni alle ulteriori condizioni della prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa ovvero della detenzione del controllo nell'ambito societario per un periodo di cinque anni dalla data di trasferimento(29).

Si può decadere dal beneficio di cui sopra anche parzialmente, nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario venda un ramo dell'azienda nel corso dei cinque anni.

Bisogna sottolineare, però, che nell'esempio appena fatto la decadenza opererà limitatamente al ramo di azienda ceduto(30).

Il conferimento dell'azienda o della partecipazione in un'altra società non fa decadere automaticamente dall'agevolazione.

In relazione al mantenimento dell'esenzione de qua, il conferimento potrà essere equiparato al proseguimento dell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il comma 78 dell'art. 1 della Finanziaria 2007, come modificato dal comma 31, dell'art. 1 della Finanziaria 2008, nell'aggiungere il comma 4-quater all'art. 3 del T.U. del 1990, ha introdotto una rilevante innovazione, consistente nella sottrazione dalla imposta in esame dei "trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'art. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e di azioni".

Seppure il trasferimento fosse stato effettuato tramite i patti di famiglia, per poter usufruire dell'agevolazione in oggetto occorrerà in ogni caso che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa ovvero detengano il controllo per un periodo non inferiore al quinquennio dalla data del trasferimento e che rendano, contestualmente alla stipula del patto di famiglia, una dichiarazione con cui si impegnino al rispetto delle richiamate condizioni(31).

NOTE:

(1) Il tributo in oggetto viene applicato, ai sensi dell'art. 1 de l D. Lgs. n. 346/90, ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti inter vivos.

(2) Sul punto si veda Luigi Belluzzo, La nuova imposta sulle successioni, sulle donazioni, sugli altri trasferimenti a titolo gratuito e sui vincoli di destinazione – Una prima analisi delle novità introdotte dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 alla luce delle recentissime novità della Finanziaria per il 2007, in Il Fisco, 6, 2007, fasc. n. 1, p. 840. L'Autore nell'opera osserva come sia rilevante il fatto che il D.P.R. n. 637/1972 incideva sui trasferimenti "a titolo gratuito di beni e diritti", mentre la successiva riforma, avvenuta con il D. Lgs. n. 346 del 1990, limitò l'applicabilità dell'imposta ai trasferimenti per "donazione o altra liberalità tra vivi", limitando, dunque, l'imposizione agli atti gratuiti. Detta disciplina è stata oggetto di modifiche ad opera della Legge 21 novembre 2000, n. 342, però, poi, è stata congelata per effetto della soppressione dell'imposta in esame disposta dall'art. 13 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Per confrontare le due discipline relative all'imposta in parola, si consulti N. D'Amati, Commento al Testo Unico delle successioni e donazioni.

Cedam, Padova, 1996.

(3) Per maggiore approfondimento si veda Sergio Dus, La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni – Vecchi e nuovi problemi, in *Il Fisco*, 8, 2007, fasc. n.1, p. 1075. Tale Autore sostiene che caratteristica strutturale dell'imposta sulle successioni e donazioni, come formulata dall'ultimo intervento legislativo, è quella di mantenere l'impianto dell'imposta vigente nell'anno 2001, applicandola, dunque, solo sulle quote pertinenti all'erede o al legatario o sulle donazioni a favore di uno stesso donatario, con l'applicazione al valore delle singole quote o a legati di un'imposta proporzionale con aliquote varianti dal 4% all'8%, con la previsione di franchigie di rilevante importo (di norma euro 1.000.000) per soggetti passivi quali il coniuge ed i parenti in linea retta, mentre di minore importo (euro 100.000), per soggetti quali fratelli e sorelle.

Vi è, poi, la previsione di maggiori franchigie per i portatori di handicap grave, anche se non parenti.

Non è stata, invece, riprodotta quella stabilita nel 2000 per i minori poiché aveva suscitato notevoli perplessità, soprattutto in relazione al cumulo fra donazioni e successioni.

(4) Ugo Friedmann, Il coacervo nelle donazioni e nelle successioni, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato – Analisi interpretative e novità della circolare 3/E 2008 dell'Agenzia delle Entrate*, 3, 2008, p. 129.

(5) Detta anche tassa sul morto.

(6) Relativamente ai vincoli di destinazione, il nuovo articolo 2645-ter c.c. introdotto dall'art. 39-novies del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella Legge n. 51 del 2006, sancisce che, mediante atto pubblico, determinati beni immobili e mobili registrati possono essere destinati "alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela", la cui durata non superi i novant'anni o la vita della persona fisica beneficiaria. Tale vincolo, trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell'atto di destinazione, isola detti beni dal patrimonio del soggetto titolare per destinarli al perseguimento del fine per cui viene istituito l'atto di destinazione.

(7) Gianfranco Gaffuri, Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni, in *Rassegna Tributaria*, 2, 2007, p. 450 e ss.

(8) Sull'applicazione dell'imposta successoria ai vincoli di destinazione si veda Antonio Montesano, Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni ai negozi fiduciari, in *Il Fisco*, 14, 2008, fasc. n. 2, p. 2590. L'Autore esamina nell'articolo la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E, con la quale l'Agenzia è ritornata sul trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ai vincoli di destinazione e, particolarmente, ai cc.dd. negozi fiduciari, rivedendo l'intervento reso dalla stessa Agenzia con la circolare del 22 gennaio 2008, n. 3/E.

Sul tema si consulti Anita Mauro, I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle imposte di successione e donazione, in *Il Fisco*, 5, 2008, fasc. n. 2, p. 859; si veda Mauro Manca, Intestazione fiduciaria e imposta sui vincoli di destinazione, in *Il Fisco*, 9, 2008, fasc. n. 1, p. 1541; ancora per maggiori approfondimenti Dario Stevanato, Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titolo e di immobili – commento alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2008, n. 28/E, in *Corriere Tributario*, 20, 2008, p. 1639.

(9) Si veda Gianni de Luca, *Compendio di Diritto Tributario*, XVI Edizione, Edizioni Simone 2008.

(10) In alcuni casi in misura superiore rispetto al passato (ad esempio per il coniuge e per i parenti in linea retta, nonché per i portatori di handicap), in altri casi in misura inferiore rispetto al passato (per i fratelli e per le sorelle).

(11) Si veda Angelo Busani, Ritorna in vigore l'imposta sulle successioni e donazioni, in *Corriere Tributario*, 2, 2007, p. 91 e ss.

(12) Nel caso di un'abitazione, per cui ci si poteva avvalere dell'agevolazione "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale si potevano applicare nella misura fissa di 168 euro cadauna.

(13) Anita Mauro, I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle imposte di successione e donazione, op.cit., p. 859.

(14) Fatta eccezione per alcuni particolari cespiti, come i Titoli di Stato, esplicitamente dichiarati esenti dall'imposta.

(15) Più specificamente, oggetto di tassazione per successione sono in particolare:

a) gli immobili (ai quali si devono applicare pure le imposte ipotecaria e

catastale);

b) le aziende;

c) le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società;

d) le obbligazioni;

e) i crediti, e quindi anche le quote di fondo comune di investimento, per la parte del loro valore non corrispondente al valore dei Titoli di Stato presenti nel fondo;

f) il denaro;

g) i beni mobili in genere (ad esempio, il mobilio e i gioielli).

Visto che, come detto, sono tassati con l'imposta di successione anche i crediti, con la legge di conversione si torna dunque anche al "blocco" dei rapporti bancari del defunto in attesa della dimostrazione al debitore (e cioè alla banca) del pagamento del carico fiscale dovuto dagli eredi.

(16) Si riporta, per comodità, il testo dell'art. 2, commi 47-50, del D.L. n. 262/2006, convertito nelle Legge n. 286/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 77, della Legge n. 296/2006, cosiddette Legge Finanziaria 2007:

"47. è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) devoluti in favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'art. 58, comma 1, del citato testo unico di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al D. Lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001".

(17) Nel caso in cui il soggetto beneficiario si trovi nella condizione per poter richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa", le imposte in parola sono dovute nella misura fissa di 168 euro cadauna.

(18) Non vale la data di registrazione del contratto, ma quella di stipula.

(19) Data di entrata in vigore della Legge di conversione.

(20) Si veda Angelo Busani, Ritorna in vigore l'imposta sulle successioni e donazioni, op. cit., p. 96, dove viene evidenziato che, per i decessi avvenuti fino a tutto il 2 ottobre 2006 si deve applicare la tassazione

disposta dalla legislazione previgente al D.L. n. 262/2006, mentre per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006 in poi, non si applica la tassazione di cui al predetto decreto, ma quella stabilita dalla legge di conversione.

(21) S. Ghinassi, L'istituto del "coacervo" nella nuova imposta sulle successioni e donazioni, in *Rassegna Tributaria*, 3, 2007, p. 740. L'Autore nell'opera sostiene che vigente il D. Lgs. n. 346/1990, almeno fino alle novità intervenute a seguito dell'intervento operato con la Legge n. 342/2000, il collegamento tra la tassazione delle donazioni fatte in vita dagli eredi e legatari e l'imposta dovuta sulla successione del donante era attuato dal Legislatore fiscale attraverso l'istituto del "coacervo", disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del predetto D. Lgs. n. 346/1990.

La citata norma, imponendo il cumulo delle donazioni pregresse "ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile" all'attivo ereditario, da un lato rappresentava il più chiaro punto di emersione della necessità di una disciplina unitaria delle liberalità effettuate in vita e della seguente successione, dall'altro e conseguentemente nell'ottica di un'imposta all'epoca sensibilmente progressiva, costituiva un meccanismo antielusivo per evitare che il soggetto passivo, attraverso donazioni frazionate disposte in vita a favore degli eredi e dei legatari, aggirasse gli effetti fiscali sfavorevoli di detta progressività o che potesse giungere ad azzerare il prelievo mediante donazioni singolarmente inferiori al minimo imponibile.

(22) Escluse le erogazioni liberali effettuate per "...spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia,..quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze e le donazioni per modico valore".

(23) Sul trattamento fiscale del Trust si veda Michele Cantillo, Il regime fiscale del Trust dopo la Finanziaria 2007, in *Rassegna Tributaria*, 4, 2007, p. 1047.

(24) Il Patto di famiglia è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'emanazione della Legge 14 febbraio 2006, n.55. L'istituto de quo persegue la finalità di regolamentare il passaggio generazionale delle aziende con gli effetti anticipatori della successione. Secondo il disposto normativo di cui all'articolo 768-bis cod. civ., il patto di famiglia è «... il contratto con cui ... l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

L'art. 768-ter sancisce per detto contratto la conclusione a pena di nullità per atto pubblico.

Il patto di famiglia è riconducibile nell'ambito della categoria degli atti a titolo gratuito.

(25) L'art. 1, comma 31, della Legge Finanziaria 2008, ha disposto l'estensione dell'agevolazione in questione. Risultano, pertanto, esenti dall'imposta de qua i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. cod. civ.

La norma citata è utile al fine di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e, pertanto, non può considerarsi applicabile al trasferimento di quei titoli che, per loro natura, non permettono di attuare tale passaggio, quali i titoli obbligazionari.

Per la stessa ragione l'esenzione in esame non potrà essere applicata quando il soggetto beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica non "coniuge" o "discendente" del de cuius.

(26) Si veda Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, Circolare 22 gennaio n. 3 /E – Oggetto: Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione, in *I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato – Analisi interpretative e novità della circolare 3/E 2008 dell'Agenzia delle Entrate*, 3, 2008, p. 159 e ss.

(27) È necessario evidenziare che per godere dell'agevolazione in questione "...gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso".

(28) Maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

(29) Massimo Basilavecchia e Adriano Pischetola, Tassazione dei patti

di famiglia e dei trasferimenti di cui all'art. 1 comma 78 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. Finanziaria 2007), Studio n. 43-2007/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 18 aprile 2008, in Gazzetta Notarile, 4/6, 2008, p. 241.

Si consulti anche Basilavecchia, Trasferimenti di azienda in favore del coniuge, Legge Finanziaria 2008: disposizioni di interesse notarile. Rassegna coordinata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in C.N.N. Notizie del 3 gennaio 2008.

(30) Purchè per la parte d'azienda non trasferita, il cedente prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa.

(31) Si veda ancora Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, Circolare 22 gennaio n. 3/E – Oggetto: Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione, in I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato – Analisi interpretative e novità della circolare 3/E 2008 dell'Agenzia delle Entrate, 3, 2008, p. 162, dove si chiarisce che l'agevolazione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del T.U. n. 346/1990 si applica in modo esclusivo con riferimento al trasferimento realizzato con lo strumento introdotto dalla Legge n. 55/2006 e non concerne anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto.

Queste attribuzioni saranno assoggettate all'imposta sulle successioni e donazioni.

Ancora si rileva che i partecipanti al patto non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali possono rinunciare all'attribuzione in denaro o in natura loro spettante, secondo quanto stabilito dall'art. 768-quater, comma 2, cod. civ..